

ALBI & MERCATO ■ La bozza di riforma predisposta dal ministro della Giustizia estende competenze ed esclusive

Gli Ordini conquistano nuovi spazi

Gli enti devono curare l'obbligo di formazione continua degli iscritti e monitorare il sistema dei servizi professionali

ROMA ■ Un asso piglia-tutto per gli Ordini professionali. Lo consegna la bozza di riforma delle professioni prospettata dal ministro della Giustizia, Roberto Castelli. L'articolo non ufficiale e ancora da coordinare affida agli Ordini la competenza di «certificare la qualificazione professionale», probabilmente collegata alla prerogativa di curare l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti. In questo ambito gli Ordini acquistano un sostanziale monopolio circa l'organizzazione di corsi e seminari, per i quali l'eventuale apporto di amministrazioni pubbliche, università e istituzioni scientifico-culturali è condizionato a intese e convenzioni.

Dunque, la bozza di riforma Castelli abbina l'enfasi sul ruolo degli Ordini — tutori degli interessi generali meritevoli di specifica tutela — e un'apertura verso forme più complesse di esercizio dell'attività (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). A questo riguardo, non solo sono previste società multiprofessionali (condizionate, però, dai limiti imposti dai Consigli nazionali) ma anche compagnie cui partecipano, in minoranza, soci non professionisti. Sarà possibile spingersi, per alcune professioni — ma il campo di applicazione della norma verrà determinato con precisione solo con decreto legislativo — alla Spa o alla Srl (si veda il box).

In ogni caso, la ricetta di Castelli per la riforma delle professioni si sta delineando. Il 26 gennaio è stato preannunciato il "vertice" con i presidenti degli organismi di rappresentanza dei mondi professionali. Ma proprio qui sta un primo problema: Raffaele Sirica, presidente del Cup — il Comitato degli Ordini — non può avere una delega, tanto meno in bianco, dai

Per le società di capitali una platea da definire

La bozza di riforma del ministro della Giustizia, Roberto Castelli, apre alle società professionali con la presenza di soci non professionisti. Possono essere adottate la forma della accomandita semplice e per azioni, della Spa e della Srl, sempre che gli Ordini non giudichino incompatibile l'esercizio della professione

Incarico trasparente

Le previsioni in materia di mandato e responsabilità della società

■ **Diritto di scelta.** L'incarico è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, comunica al cliente i nomi dei soci abilitati. Il cliente può scegliere uno o più soci. In caso di mancata scelta è la società a comunicargli il nome di uno o più soci incaricati

■ **La responsabilità.** Il socio iscritto è responsabile, in solido con la società, per l'attività professionale in esecuzione dell'incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci iscritti. Per le obbligazioni sociali non derivanti da attività professionale rispondono società e soci amministratori iscritti

in società con non professionisti (e c'è da scommettere, fin da ora, che questo giudizio di incompatibilità sarà espresso assai spesso).

In queste società la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere detenuti da iscritti all'Ordine professionale, i quali dovranno anche detenere, economicamente e giuridicamente, il

controllo (e quindi l'amministrazione) della società. In tutti gli atti e i documenti della società i soci non liberi professionisti dovranno indicare, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista».

Le società professionali. Rimanendo nel campo dell'esercizio della libera professione senza la presenza di estranei non professionisti, secondo la "bozza Castelli" la libera professione, oltre che in forma individuale, potrà essere esercitata:

- in forma di associazione professionale o di società semplice;
- in forma di società tra professionisti in nome collettivo, che può essere composta anche da professionisti appartenenti a più categorie;
- nella forma della società tra avvocati (decreto legislativo 96/2001).

Le società professionali non sono soggette a fallimento, sono iscritte in una sezione speciale del

Registro imprese e in una sezione speciale degli Albi cui i professionisti-soci appartengono; il reddito conseguito è reddito di lavoro autonomo e quello distribuito a fronte dei conferimenti dei soci è reddito di capitale.

L'atto costitutivo e lo statuto. L'atto costitutivo va redatto, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni au-

tentiche o per atto pubblico. La società tra professionisti ha la seguente struttura statutaria:

- ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei soci;
- agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «e altri», con l'indicazione: «società tra professionisti in nome collettivo» (in forma abbreviata Stpnc) e con la specificazione dell'attività professionale svolta;
- l'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa previsione statutaria;
- è in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo ricorra una giusta causa;
- le quote di partecipazione possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

In caso di società multiprofessionale, la ragione sociale deve indicare il nome e il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte.

L'esercizio della professione. L'incarico professionale è conferito alla società tra professionisti, che informa il cliente del nome dei soci abilitati. Il cliente ha diritto di scegliere tra uno o più dei soci; se manca l'opzione, la società comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati.

ANGELO BUSANI

dell'Istruzione «i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento e agli sbocchi professionali». Le deliberazioni acquistano efficacia con il meccanismo del silenzio-assenso (ma non è specificato il termine) se il ministero non dovesse formulare osservazioni.

Gli Ordini assumono anche il ruolo (ufficiale) di "guardiano del mercato", quello delle «prestazioni professionali». Sono, infatti, chiamati a un «monitoraggio» e a fare la ricognizione dei «contenuti tipici delle prestazioni».

Agli Ordini, inoltre, non sfugge il controllo delle «associazioni ordinarie». Che il testo rende possibili nel rispetto di alcuni requisiti, fra cui spiccano l'esercizio della medesima professione da parte degli iscritti e l'adeguata diffusione territoriale. Senza condizioni, invece, è la possibilità per gli iscritti a un Ordine, di organizzarsi in sindacati che «hanno funzione di rappresentanza» degli associati.

La norma sulle associazioni — almeno per come è scritta sinora — è quantomeno strana: non ci sarebbe, infatti, alcun bisogno di prevedere la possibilità di associarsi (l'obiettivo non è l'eventuale riconoscimento pubblico), visto che l'articolo 18 della Costituzione sancisce per i cittadini il «diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione».

In ogni caso, lo statuto delle associazioni ordinarie deve prevedere come scopo «la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale specialistico» degli iscritti. Tuttavia, è escluso espressamente che le Associazioni rilascino «attestati di competenza professionale». L'esclusiva è degli Ordini.

MARIA CARLA DE CESARI

LETTERA

Candide sceglie come orizzonte l'utopia possibile

DI MICHELE VIETTI *
Ho letto e apprezzato il fondo di Ferruccio de Bortoli di martedì 11 gennaio 2005, con il quale è stata presentata la linea del Sole-24 Ore.

Si tratta di un compito che verrà svolto con saggezza. Ma non è opera semplice. A dimostrarlo sta, con tutta evidenza, la risposta severa che è arrivata da Guido Rossi, che abbiamo letto nella prima pagina del giorno seguente: un aspro "Crucifige" verso i "Candide" che popolano questo Paese.

Ho deciso di regalare al professor Rossi una copia di quell'aureo libretto, perché ho l'impressione che non l'abbia letto. O forse lo abbia male inteso.

Aggiungerò anche una copia di «Perché leggere i classici» di Italo Calvino, dove si definisce il Candide di Voltaire come una sorta di precorritore del cinema comico.

Spiega Calvino che in Voltaire l'effetto umoristico è ottenuto con l'accumularsi di disastri a velocità supersonica; e scrive che nel racconto «con velocità e leggerezza, un susseguirsi di disgrazie supplisce massacrando sulla pagina, rimbalza di capitolo in capitolo, si ramifica e moltiplica senza provocare nell'emozione del lettore altro effetto che d'una vitalità esilarante e primordiale».

Ma Candide, alla fine del suo drammatico peregrinare tra i raccapricci del mondo, opta per «il faut cultiver notre jardin», suggerendo così che in tempi bui e rischiosi è meglio limitarsi a coltivare il proprio orto.

Si è discusso lungamente sul finale amaro di questa grande favola, ma Voltaire «non era tipo a raccomandare l'apatia come rimedio generale ai mali della vita» scrive Salman Rushdie in un recente articolo, confutando la lettura che si è fatta della conclusione del celebre romanzo e cioè come avallamento dell'apatia, della passività.

«Voi dite bene — dice Candide — ma adesso dobbiamo fare questo e quello». Il fatto è che il male pone una domanda insuperabile, spiegano Cremaschi e Bruni (curatori di una splendida edizione italiana dell'opera di Voltaire), troppo grande e insieme vuota; e da questa con-

sapevolezza nascono due atteggiamenti tipici dell'illuminismo: quello di Kant e Smith che teorizzano i limiti che rendono impossibile ogni tentativo filosofico di teodicea; e quello di Bentham e di tutti i futuri riformatori, che consiste nel far cadere del tutto la domanda, dandosi invece l'obiettivo di ridurre la quantità di sofferenza presente nel mondo rinunciando a qualunque tentativo di giustificarla.

Questo è l'atteggiamento anche di Voltaire, che in tali giustificazioni del male e della sofferenza nel mondo non vede altro che arroganza e inganno.

«Coltivare il proprio giardino» significa coltivare l'unica utopia plausibile e a portata di mano di chiunque: significa "agire", con spirito di tolleranza e benevolenza e fare tutto ciò che possiamo per ridurre la no-

stra e l'altri infelicità.

Fuori dalla letteratura, il diritto societario ha voluto essere un esercizio di creazione di una riforma possibile e condivisa: non è stato a servizio di oscuri interessi né di capitalismi à la carte. Ha cercato solo di co-

nuocere libertà e sviluppo, fiducia nell'iniziativa privata e regole chiare, controlli certi e limpidi, trasparenza e autonomia, solidità e agilità.

Non sono questi elementi ad avere determinato le vicende dell'economia italiana cui allude Rossi: sono il prodotto delle mille cavillosità codine, del barocco regolamentare, del compiacimento virtuosistico di controllori narcisistici; dell'atteggiamento di quel ciambellano di Luigi XVI che nel tempo cambiato si preoccupava della precedenza dell'ammissione dei sanculotti davanti al re.

Una dimensione costruttiva e proficua è quella che ho apprezzato nel fondo di de Bortoli; una polemica sterile quella che ho letto nell'articolo di Rossi. Nella prima non si negano le differenze, che divengono il modo per realizzare soluzioni migliori; nella seconda tutto si annulla nel nichilismo senza prospettiva.

Mi iscrivo volentieri tra coloro che credono che sforzo di miglioramento del Paese sia, prima che un elemento di un programma politico, un imperativo morale.

* Sottosegretario alla Giustizia

Il riordino delle società coniuga libertà e sviluppo

INDAGINE SECIT SUL GETTITO

Fisco, il Nord «porta» il 55%

Necessari correttivi per razionalizzare i flussi degli incassi Iva

ROMA ■ Il Fisco pesa soprattutto sui cittadini del Nord che versano da soli più della metà delle tasse pagate sul territorio nazionale. Pesa il maggiore reddito delle persone fisiche, ma soprattutto incide la maggiore concentrazione, appunto al Nord, delle attività finanziarie. A misurare il carico fiscale sopportato dai residenti delle varie aree del paese è il Secit, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario del ministero dell'Economia.

Lo studio ha analizzato la ripartizione dei tre principali tributi erariali (Irpef, Irpeg e Iva) e di altre 12 forme di

prelievo per oltre 300 miliardi di euro di gettito. «I risultati — sottolinea il Secit — evidenziano un marcato divario tra Nord e Sud, nel senso che i residenti nell'Italia settentriona-

Calderoli: serve il rilancio del federalismo fiscale

le contribuiscono in misura superiore (55,8%) al gettito nazionale rispetto ai contribuenti dell'Italia centrale (21%) e meridionale (23,2%) anche quando

si tenga conto della distribuzione regionale del Pil e nonostante che al Sud si registri una maggiore incidenza dell'imposta indiretta».


Il maggiore peso sui contribuenti dell'Italia settentrionale non si alleggerisce neanche attraverso la perequazione che viene attuata attraverso i trasferimenti interregionali.

Per quanto riguarda sempre la distribuzione di tasse e risorse a livello regionale, il Secit

sottolinea poi alcune distorsioni nella ripartizione a livello territoriale del gettito Iva, l'imposta sul valore aggiunto. La quota del gettito Iva distribuita dallo Stato alle Regioni — sono dati sempre forniti dal Secit — ammonta al 38,55% ma non sempre l'imposta sui consumi "torna" là dove è stata versata, ovvero «l'attuale sistema di ripartizione evidenzia uno scostamento fra consumi rilevati dall'Istat e base imponibile Iva di competenza di ogni regione».

La soluzione — propone il Secit — potrebbe essere quella di inserire nelle dichiarazioni di un ulteriore quadro «nel quale il soggetto dichiarante, con sedi in regioni diverse, dovrebbe indicare per le operazioni rivolte al consumatore finale, il volume d'affari e le operazioni imponibili».

Secondo il ministro per le Riforme, Roberto Calderoli i



dati del Secit dimostrano che la questione del federalismo fiscale va affrontata in tempi brevi e possono rappresentare un punto di partenza per determinare il rilancio dell'economia del Sud, «ma non certo un dato storico da perpetuare».

Il nuovo concordato va valutato in relazione agli effetti dei precedenti patti tra Entrate e contribuente

Pianificazione a copertura limitata

La pianificazione fiscale concordata (la «Pfc»), oltre allo sconto di aliquota per la parte di reddito eccedente quello pianificato, offre un vantaggio: la limitazione dei poteri di accertamento del Fisco, che peraltro opera tutt'altro che a 360 gradi.

Non è certamente la prima volta che il legislatore prevede uno strumento finalizzato all'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Si può dire, anzi, che i provvedimenti degli ultimi anni vadano univocamente verso questa direzione, almeno per quanto riguarda i soggetti economici più piccoli, con volume d'affari fino a 5,16 milioni di euro. Soggetti, cioè, per i quali si applicano gli studi di settore, la cui disciplina, non a caso, è stata ulteriormente ritoccata dalla Finanziaria 2005 e che sono ora almeno in parte oggetto di "manutenzione".

Fra gli istituti che, a vario titolo, puntano a un accordo Fisco-contribuente, per esempio, vanno ricordati lo scudo fiscale, i condoni, il concordato biennale preventivo e, da ultimo, il ruling internazionale. Il tutto con l'accortezza di non trascurare un aspetto apparentemente banale, ma che rischia di sfuggire. Le limitazioni alle facoltà di controllo e quelle ai poteri di accertamento, infatti, non sono la stessa cosa e si deve di volta in volta verificare lo strumento adottato per prevederne gli effetti agli occhi del Fisco. Il panorama delle ipotesi, dunque, appare piuttosto frastagliato e per orientarsi può essere utile uno schema ripilogativo (si veda la tabella).

Per non rimanere vittima di possibili suggestioni, è bene tenere a mente che le attività di controllo e di accertamento sono completamente

Gli interventi a confronto

Le conseguenze per chi aderisce

Istituto	Effetti per il Fisco	Particolarità
Concordato anni progressi (articolo 7, legge 289/2002)	È inibito l'esercizio dei poteri istruttori degli articoli 32 e seguenti del Dpr 600/73 e 51 e seguenti del Dpr 633/72: sono escluse le presunzioni di cessioni e acquisto	Gli effetti possono essere opposti dal contribuente esibendo gli attestati di versamento e l'atto di definizione
Dichiarazione integrativa semplice (articolo 8, legge 289/2002)	È precluso ogni accertamento tributario e contributivo fino a concorrenza dei maggiori importi dichiarati aumentati di una franchigia del 100%	In caso di controllo il contribuente può opporre gli effetti preclusivi ed estintivi previsti con invito a controllare la congruità delle somme versate
Condono tombale (articolo 9, legge 289/2002)	È precluso ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei coobbligati	In caso di controllo il contribuente può opporre gli effetti preclusivi ed estintivi previsti con invito a controllare la congruità delle somme versate
Scudo persone fisiche bis (legge 409/2001 e legge 73/2002)	È precluso nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo, limitatamente agli importi emersi	In caso di accertamento il contribuente può opporre gli effetti preclusivi con invito a controllare la congruità delle somme. Gli effetti operano fino a concorrenza degli importi dichiarati
Scudo imprese (articolo 8, legge 289/2002)	È precluso nei confronti del dichiarante e dei coobbligati ogni accertamento tributario e contributivo fino a concorrenza dei maggiori importi dichiarati	In caso di controllo, il contribuente può opporre gli effetti preclusivi ed estintivi previsti con invito a controllare la congruità delle somme versate
Concordato preventivo (articolo 6, legge 289/2002 e legge 350/2003)	Sono preclusi gli accertamenti induttivi e opera una franchigia del 50% del reddito dichiarato	I poteri di controllo rimangono intatti
Ruling internazionale (articolo 8, legge 326/2003)	I poteri istruttori degli articoli 32 e seguenti del Dpr 600/73 (non quelli ai fini Iva) sono esercitati solo in relazione a questioni diverse da quelle oggetto di accordo	Ulteriori profili sono disciplinati dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del luglio 2004. I termini temporali di validità della limitazione sono più brevi di quelli di decadenza dell'accertamento
Pianificazione fiscale concordata (commi da 387 a 399, articolo unico, legge 311/2004 - Finanziaria 2005)	Oltre allo "sconto fiscale", sono preclusi gli accertamenti in base agli articoli 39 del Dpr 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo e 55, comma 2, n. 3 del Dpr 633/72	Opera limitatamente alla base imponibile caratteristica. I poteri di controllo rimangono intatti

distinte, anche dal punto di vista delle competenze. Non a caso, mentre le ispezioni e le verifiche possono essere indifferentemente condotte con le medesime facoltà sia dalla Guardia di Finanza sia dall'agenzia delle Entrate, solo quest'ultima è

competente in materia di accertamento in senso tecnico.

Le due cose apparentemente si somigliano, ma — in concreto — portano a effetti diversi per il contribuente. Si pensi, per esempio, al caso in cui siano inibiti solo i poteri

istruttori, ma non anche quelli di accertamento. Nulla toglie che l'ufficio delle Entrate possa utilizzare nel proprio avviso di accertamento elementi che, pur non provenendo da una verifica fiscale "classica", possono produrre gli stessi effetti ai fini

tributari. Caso tipico, un'indagine della Guardia di Finanza per un giro di fatture false, eseguita su delega del pubblico ministero. Qui non saranno stati utilizzati i poteri previsti dai decreti 600/73 o 633/72, ma quelli disciplinati dal Codice di procedura penale: tuttavia il Fisco potrà ugualmente far confluire i dati raccolti in un avviso di accertamento valido a tutti gli effetti.

Nel caso inverso — di limiti ai poteri di accertamento, ma non anche alle facoltà ispettive — occorre fare un'ulteriore riflessione. In primo luogo, occorre verificare che tipo di poteri di accertamento siano inibiti, perché non necessariamente questo effetto è integrale. Anzi: esempio illuminante ne è la stessa pianificazione fiscale concordata, che non opera a tutto tondo. Secondariamente, non bisogna dimenticare che anche se l'accertamento fosse completamente inibito, non si potrebbero escludere interventi dell'amministrazione, magari finalizzati a raccogliere elementi a richiesta delle autorità fiscali di un altro Paese nell'ambito di uno scambio di informazioni. In altri casi ancora, come nel ruling internazionale, anche l'inibizione dei poteri istruttori può essere parziale, o perché prevista per un solo settore impositivo o perché limitata nel tempo a un numero di annualità inferiore a quelle necessarie per la decadenza della possibilità di emanare un avviso di accertamento. Inoltre, non bisogna trascurare che solo per scudo fiscale e condoni sono stati disciplinati dal legislatore anche gli effetti penali dell'accordo tra Fisco e contribuente, mentre negli altri casi nulla è stato previsto in forma esplicita.

GIANCARLO PEZZUTO

notizie in breve

INDAGINE INPS

In crescita il contenzioso per le invalidità civili

■ Contenzioso in crescita all'Inps. A settembre 2004, le liti pendenti ammontavano a 900.034 con un aumento del 5,8% rispetto allo stesso mese del 2003 (851.824). In forte crescita le cause per prestazioni di invalidità, mentre sono calate quelle per prestazioni pensionistiche. E quanto emerge da un rapporto Inps che segnala come l'incremento delle liti «continua a essere sostanzialmente dovuto al costante aumento del contenzioso per invalidità civile» che, con 257.445 giudizi pendenti, fa registrare una crescita del 18,2% rispetto allo stesso periodo del 2003 (217.795). Al netto degli invalidi civili, quindi, le cause giacenti sono 642.589 con un incremento dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2003 (634.029). Nei primi 9 mesi dell'anno, tra primo e secondo grado, sono state avviate 218.018 cause: il 43,1% (93.974) riguarda gli invalidi civili e il 56,9% (124.044) le altre materie. Quanto all'esito delle cause l'Inps ne perde poco più della metà: nei primi 9 mesi dell'anno sono stati definiti 188.270 giudizi, di cui 155.306 mediante sentenza. Il 48,3% sono state favorevoli all'Inps.

ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Forum critico sui nuovi assegni

■ L'istituzione del cosiddetto "assegno alle casalinghe", introdotto dalla Finanziaria 2005, non piace al Forum delle associazioni familiari, che considerano il provvedimento l'ennesima bufala a danno delle famiglie. «Supurato l'effetto annuncio — affermano — si scopre infatti che è solo lo scorporo dell'assegno familiare per il coniuge a carico della busta paga del marito. Un meccanismo perverso, macchinoso e inutile».

CONDONO EDILIZIO

Le domande di sanatoria sfiorano quota 120mila

■ Il numero delle richieste presentate entro lo scorso 10 dicembre per il condono edilizio ammonta a 119.413. Il dato viene fornito da Confedilizia, anche se non si tratta ancora di una cifra definitiva perché mancano all'appello alcuni Comuni mentre per altri il calcolo non si è ancora chiuso. Dalle ultime proiezioni arriva però la conferma che è stata Roma, nell'ultima tornata della sanatoria edilizia, a guidare la classifica con oltre la metà (anche questo dato però non è definitivo) delle richieste. Esattamente sono state 59.957. Segue, a distanza, Milano con 12.3409 richieste (in questo caso il dato è definitivo) e Bari (7.000 richieste). Firenze ha toccato quota 5mila, mentre Torino solo 4.800 e Venezia 4.400.

CONSIGLIO DI STATO

Il 13 marzo si rinnova il Consiglio di presidenza

■ L'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa avverrà domenica 13 marzo. Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede del Consiglio di Stato, in piazza Capo di Ferro n. 13 a Roma. I seggi saranno aperti dalle 9 alle 21. Lo prevede il decreto 10 gennaio 2005 del presidente del Consiglio di Stato, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 11 del 15 gennaio 2005. I magistrati possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio elettorale entro il 10 febbraio.

Sul Sole-24 Ore di martedì

Le novità fiscali fino a metà gennaio e il promemoria per il lavoro e la previdenza